

Art. 15. — La presente convenzione sarà ratificata e gli istrumenti di ratifica saranno scambiati al più presso possibile.

Essa andrà in vigore dopo lo scambio delle ratifiche e resterà in vigore fino a sei mesi dal giorno della denuncia da parte di una delle Alte Parti Contraenti.

Il fede di che, i Plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Roma, il sei Aprile millenovecentoventidue, in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari di cui uno sarà rimesso a ciascuno degli Stati firmatari.

IV.

CONVENZIONE FRA L'ITALIA ED IL REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO RIGUARDANTE LA PROTEZIONE LEGALE E GIUDIZIARIA DEI RISPETTIVI SUDDITI (*).

L'Italia e il Regno Serbo-Croato-Sloveno, desiderosi di regolare le questioni che riguardano la protezione legale e giudiziaria dei rispettivi sudditi,

volendo concludere una convenzione a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro Plenipotenziari:.....

I quali, dopo aver depositato i loro Pieni Poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I.

PROTEZIONE LEGALE DEI RISPETTIVI SUDDITI

Art. 1. — I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti godranno sul territorio dell'altra lo stesso trattamento dei nazionali in quanto concerne la protezione legale e giudiziaria delle loro persone e dei loro beni. Avranno, a questo

(*) Approvata con RD. 13 dicembre 1923 n. 3179. Scambio ratifiche 2 febbraio 1927.